

**AS1523 – COMUNE DI ALESSANDRIA – SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ATEM
ALESSANDRIA 2-CENTRO**

Roma, 12 giugno 2018

Comune di Alessandria

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l'Autorità), nella sua riunione del 29 maggio 2018, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla metodologia utilizzata dal Comune di Alessandria per la determinazione del valore di rimborso della rete (c.d. VIR) da corrispondere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale per il caso in cui, a esito della relativa gara d'Atem, questi risultasse essere il gestore uscente.

In proposito, infatti, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha trasmesso all'Autorità la propria Deliberazione n. 113/2016, del 17 marzo 2015, recante "*Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i Comuni dell'Atem Alessandria 2-Centro*", con cui ha contestato a codesto Comune la determinazione del VIR da corrispondere in favore dell'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale, per il caso in cui questi non partecipasse alla relativa gara d'ambito Alessandria-2, di cui il Comune d'Alessandria è stazione appaltante, o non ne risultasse aggiudicatario. L'ARERA ha, precisamente, ritenuto che tale calcolo sia stato svolto in violazione delle metodologie dalla stessa elaborate nel proprio documento "*Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014*", approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, in attuazione dell'art. 4, comma 6, del Decreto-Legge n. 69/2013¹ (di seguito le "Le Linee guida"). La sopravvalutazione del VIR, secondo il Regolatore, causerebbe, oltre a un'inammissibile violazione dei parametri legali per la sua determinazione, un artificiale innalzamento della barriera finanziaria dallo stesso rappresentata, con conseguente potenziamento del suo congenito effetto di disincentivo alla partecipazione alla gara da parte di soggetti diversi dall'incumbent.

¹ Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63 (cd. Decreto del fare); art. 4, comma 6: "*Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 [recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"]*".

In merito alla vicenda segnalata, l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni. Premesso, infatti, che l'Autorità - come da ultimo segnalato nel proprio parere AS1262² - ritiene la corresponsione del VIR in favore del gestore uscente una barriera finanziaria non più giustificata per il venir meno della sua stessa *ratio legis*, essa richiama l'attenzione di codesto Comune alla massima osservanza dei criteri per la sua determinazione stabiliti dall'ARERA nelle sue Linee guida. L'Autorità, infatti, condivide la preoccupazione del Regolatore in ordine all'idoneità della sopravvalutazione dell'importo del VIR a potenziare l'effetto di dissuasione alla partecipazione alla gara d'ambito insito nella sua stessa natura di barriera finanziaria.

L'Autorità, nel caso di specie, intende altresì segnalare a codesto Comune l'ulteriore rischio di distorsione delle dinamiche competitive della futura gara per l'Atem Alessandria-2 che consegue alla sovrastima del VIR da corrispondere al gestore uscente a causa della convergenza di interessi economici esistenti tra il Comune stesso e l'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel suo territorio, considerata la partecipazione comunale dell'86% nel capitale sociale di quest'ultimo.

In linea generale, i rischi di distorsione concorrenziale derivanti dall'intreccio di interessi esistente tra stazione appaltante e una società potenziale partecipante alla gara nei casi in cui l'Amministrazione/Ente banditore sia al contempo azionista dell'attuale gestore del servizio, sono stati, infatti, ripetutamente denunciati dall'Autorità sia nell'esercizio dei suoi poteri di *advocacy* che di *enforcement antitrust*³.

In conclusione, l'Autorità auspica, considerato anche che la procedura per l'aggiudicazione della gara dell'Atem Alessandria-2 è ancora sospesa, che le osservazioni svolte siano, *medio tempore*, tenute in considerazione dal Comune di Alessandria al fine di pervenire sia a una corretta valutazione del VIR da eventualmente corrispondere in favore dell'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale sul proprio territorio sia alla sterilizzazione di ogni possibile conflitto di interesse con lo stesso. L'Autorità invita, quindi, codesto Comune a comunicare, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² Cfr. AS1262 - *Gare per il servizio di distribuzione del gas naturale previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 164/2000*, in Bollettino n. 7/2016.

³ Cfr. ad esempio, AS832 - *Regione Abruzzo - Bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale*, in Bollettino n. 15/2011; AS1139 - *Provincia di Vercelli - Affidamento del servizio TPL extraurbano su gomma*, in Bollettino n. 30/2014; e il provvedimento n. 25550/2015, nell'ambito dell'istruttoria C11990 - *SEL Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica*, in Bollettino n. 26/2015.